

il criterio del calcolo "a percentuale", per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo. Le indicazioni fornite dall'Istituto valgono sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.	
--	--

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46/2021.

D.Lgs 230 del
21.12.2021 su GU 309
del 30.12.2021

Dal 1° marzo 2022, infatti, entra in vigore l'assegno unico e universale per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. A riguardo, con il Messaggio n. 4748/2021 l'INPS ha reso noto il rilascio dell'apposita procedura informatica e fornito le prime indicazioni.

Il decreto in esame, inoltre, proroga l'applicabilità delle misure temporanee di cui al DL n. 79/2021 (assegno ponte e maggiorazione degli assegni al nucleo familiare) dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022.

Gli aggettivi con i quali l'assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

- **unico**, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
- **universale**, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

Il 31 dicembre 2021 l'INPS, congiuntamente con l'Agenzia delle Entrate, ha predisposto una informativa di dettaglio (che alleghiamo) relativa all'assegno unico e universale e ha invitato le aziende a dare **ampia informativa ai dipendenti** e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.

In particolare, l'informativa per i sostituti d'imposta mira a

- consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.

In particolare i lavoratori vanno avvisati che:

- al fine di poter percepire l'assegno unico e universale già dal mese di marzo - senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - è necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande dal mese di gennaio;
- è possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, solo dal 1° gennaio 2022.

REGIME DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE DAL 1.1.2022													
<p>La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal 1.1.2022, importanti modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.</p> <p>In particolare, vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto. Viene, inoltre, modificata la disciplina del trattamento integrativo ed è disposta l'abrogazione dell'ulteriore detrazione sopra certi redditi.</p> <p>In particolare, è prevista la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF. Nel dettaglio: A decorrere dal 1.1.2022, vi segnaliamo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p>	<p>Legge 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #E6B89C;"> <th style="text-align: center;">Scaglioni di reddito</th> <th style="text-align: center;">Aliquota IRPEF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 15.000 euro</td> <td style="text-align: center;">23%</td> </tr> <tr> <td>oltre 15.000 e fino a 28.000 euro</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td>oltre 28.000 e fino a 50.000 euro</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>oltre 50.000 euro</td> <td style="text-align: center;">43%</td> </tr> </tbody> </table>	Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF	fino a 15.000 euro	23%	oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%	oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	oltre 50.000 euro	43%	<p>Nuove aliquote per scaglioni di reddito</p>		
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF												
fino a 15.000 euro	23%												
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%												
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%												
oltre 50.000 euro	43%												
<p>Aliquote e scaglioni in vigore fino al 31.12.2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #E6B89C;"> <th style="text-align: center;">Scaglioni di reddito</th> <th style="text-align: center;">Aliquota IRPEF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 15.000 euro</td> <td style="text-align: center;">23%</td> </tr> <tr> <td>oltre 15.000 e fino a 28.000 euro</td> <td style="text-align: center;">27%</td> </tr> <tr> <td>oltre 28.000 e fino a 55.000 euro</td> <td style="text-align: center;">38%</td> </tr> <tr> <td>oltre 55.00 e fino a 75.000 euro</td> <td style="text-align: center;">41%</td> </tr> <tr> <td>oltre 75.000 euro</td> <td style="text-align: center;">43%</td> </tr> </tbody> </table>	Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF	fino a 15.000 euro	23%	oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	oltre 55.00 e fino a 75.000 euro	41%	oltre 75.000 euro	43%	<p>Vecchie aliquote</p>
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF												
fino a 15.000 euro	23%												
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%												
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%												
oltre 55.00 e fino a 75.000 euro	41%												
oltre 75.000 euro	43%												
<p>Si rilevano le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli scaglioni di reddito si riducono da cinque a quattro; è confermata al 23% l'aliquota per il primo scaglione; scende dal 27% al 25% l'aliquota per il secondo scaglione; si riduce dal 38% al 35% l'aliquota per il terzo scaglione che ricomprende ora i redditi fino a euro 50.000 (in precedenza il terzo scaglione ricomprendeva i redditi fino a euro 55.000); viene soppressa l'aliquota del 41% (prevista in passato per il quarto scaglione) e viene sostituita dall'aliquota del 43% che trova ora applicazione per i redditi superiori a euro 50.000 . 	<p>Modifiche</p>												
<p>Modifiche al trattamento integrativo</p> <p>Viene modificato anche il trattamento integrativo c.d. "Bonus IRPEF", attualmente spettante, nella misura di 1.200 euro, per i redditi fino a 28.000 euro (art. 1 DL n. 3/2020). Ad esso, si affianca l'ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2 DL n. 3/2020).</p> <p>Le novità sono le seguenti:</p>	<p>Altre detrazioni</p>												

- l'importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a **15.000 euro** ma **non superiore a 28.000 euro**, a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a 1.200 euro**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda;
- viene eliminata l'ulteriore detrazione (art. 2 DL n. 3/2020) riconosciuta, solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Va, inoltre, evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide, come anticipato, su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d'imposta e trattamento integrativo, deve essere necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire **dal mese di marzo 2022**, spetterà

- per ogni figlio minorenni a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza),
- a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età ,
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età ,

in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR . Le detrazioni, come si avrà modo di chiarire in seguito, continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

L'art. 13 del TUIR, modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere **dal 1.1.2022**, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto:

- **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR, ad esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a), e
- **redditi assimilati** di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere
 - a), compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
 - b), indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
 - c), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 - c-bis), compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
 - d), remunerazioni dei sacerdoti;
 - h-bis), prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
 - l), compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

a decorrere **dal 1.1.2022**, le altre detrazioni sono così rimodulate:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
---------------------	----------------------

RC ≤ 15.000	euro 1.880*	
15.000 < RC ≤ 28.000	1.910 + 1.190 x $\frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$	
<p>Dal 1.1.2022, per i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, si rilevano le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite massimo reddituale per beneficiare delle altre detrazioni scende da euro 55.000 a euro 50.000; • viene ampliata da euro 8.000 a euro 15.000 la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di euro 1.880, fermo restando che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a euro 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato; • per i redditi intermedi (compresi tra euro 15.000 e euro 50.000) si assiste ad un aumento significativo dell'importo teorico della detrazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ per la fascia di reddito compresa tra euro 15.000 e euro 28.000, la detrazione base sale da euro 978 a euro 1.910 e aumenta da euro 902 a euro 1.190 anche la maggiorazione potenziale della detrazione base che subisce il riproporzionamento all'aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula; ○ per la fascia di reddito superiore, compresa tra euro 28.000 e euro 50.000, la detrazione potenziale base sale da euro 978 a euro 1.910, fermo restando che il relativo valore effettivo subisce il riproporzionamento all'aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula; ○ è previsto un aumento di euro 65 della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito compresa tra euro 25.000 e euro 35.000. <p>Resta invariato</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema di formule per determinare il coefficiente che ridetermina l'importo della detrazione effettivamente spettante (le formule sono adeguate con nuovi valori al numeratore/denominatore); • la previsione secondo cui il coefficiente risultante dalle formule va considerato nelle prime quattro cifre decimali con troncamento; • il riconoscimento delle altre detrazioni in funzione dei giorni di durata del rapporto di lavoro. <p>Le detrazioni per figli a carico, disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022. È, invece, il D.Lgs n. 230/2021 di cui abbiamo già parlato.</p> <p>Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall'art. 12 del TUIR.</p> <p>Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.</p> <p>Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2022, le detrazioni in oggetto risultano essere così modulate:</p>		
Reddito complessivo	Detrazione spettante	

Detrazione per figli a carico

Detrazione per coniuge a carico

$RC \leq 15.000$	$800 - 110 \times \frac{RC}{15.000}$					
$15.000 < RC \leq 29.000$	690					
$29.000 < RC \leq 29.200$	$690 + 10$					
$29.200 < RC \leq 34.700$	$690 + 20$					
$34.700 < RC \leq 35.000$	$690 + 30$					
$35.000 < RC \leq 35.100$	$690 + 20$					
$35.100 < RC \leq 35.200$	$690 + 10$					
$35.200 < RC \leq 40.000$	690					
$40.000 < RC \leq 80.000$	$690 \times \frac{(80.000 - RC)}{40.000}$					
<p>Non si rilevano modifiche nemmeno per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico disciplinata dall'art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR. Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2022, la detrazione in oggetto risulta essere così modulata:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito complessivo</th> <th>Detrazione spettante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$RC < 80.000$</td> <td>$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$</td> </tr> </tbody> </table>		Reddito complessivo	Detrazione spettante	$RC < 80.000$	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$	Detrazioni per altri familiari a carico
Reddito complessivo	Detrazione spettante					
$RC < 80.000$	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$					

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani